



CITTA' DI MARCIANISE

PROVINCIA DI CASERTA

REGOLAMENTO COMUNALE

ai sensi della Legge 21/92 e Delibera Regione Campania n. 474/2001 per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea taxi, noleggio con conducente.

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.27 DEL 31.03.2022

Il presente regolamento è disciplinato dalle seguenti leggi e normative:

L. 382/75 Norme sull'ordinamento Regionale art. 1;
D.P.R. 616/77 Legge delega controllo della Regione sui Regolamenti art. 85;
L. 894/76 Rinnovo delega di cui alla L. 382/75, L.753/80 Normativa sui trasporti;
L. 575/61, L. 646/82 e L. 936/82 Antimafia, L. 443/85 Legge quadro Artigianato art. 5 e 31;
D.Lgs. 285/92 Codice della Strada e D.P.R. 495/92 Regolamento d'attuazione; D.M. del 19.11.1992
Caratteristiche autopubbliche da piazza;
D.Lgs. n. 572 del 15.12.1992 Regolamento norme sui dispositivi antinquinamento Taxi etc.;

Legge 142/90;
Legge 21/92 e s.m.i, Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoveicoli non di linea;
Legge 104/92 Handicap, Legge 127/97 Bassanini, Legge 422/97;
Legge 248 del 04/08/2006 Bersani; D.M. 20 aprile 1993;
Del. Reg. Campania n. 301 del 26.01.2001;
Del. Reg. Campania n. 474 del 2.02.01;
Del. Reg. Campania n. 627 del 8.02.01;
Del. Reg. Campania n. 841 del 23.02.01;
Legge n. 12 dell'11 febbraio 2019 art. 10-bis

NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto, Art. 2 Definizione del servizio; Art. 3 Determinazione del numero di licenze e autorizzazioni;
Art. 4 Operatività del servizio; Art. 5 Licenze ed autorizzazioni d'esercizio - Requisiti per il rilascio - Figure giuridiche di gestione; Art. 6 Collaboratore familiare o sostituto, Art. 7 Sostituzione e collaborazione alla guida; Art. 8 Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni; Art. 9 Contenuti del bando; Art. 10 Presentazione delle domande; Art. 11 Commissione di concorso; Art. 12 Validità della graduatoria; Art. 13 Rilascio licenze e autorizzazioni; Art. 14 Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione; Art. 15 Inizio del servizio; Art. 16 Validità della licenza, dell'autorizzazione e idoneità del veicolo; Art. 17 Caratteristiche e riconoscibilità dei taxi e delle vetture N.C.C.; Art. 18 Veicoli di riserva per il servizio Taxi; Art. 19 Taxi collettivi; Art. 20 Commissione; Art. 21 Tariffe; Art. 22 Tassometro.

CODICE COMPORTAMENTALE

Art. 23 Obblighi - Comportamenti e Divieti del tassista e del noleggiatore; Art. 24 Interruzione del trasporto; Art. 25 Responsabilità nell'esercizio del servizio; Art. 26 Uso proprio dell'autovettura taxi.

ILLECITI E SANZIONI

Art. 27 Responsabilità in ordine alla vigilanza ed alle sanzioni per violazioni; Art. 28 Sanzioni; Art.29 Misure e Provvedimenti - sospensioni; Art. 30 decadenza; Art. 31 Revoca; Art. 32 rinuncia.

NORME TRANSITORIE

Art. 33 Norme transitorie e finali.

NORME GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea: servizi Taxi con autovetture, motocarrozette, servizio di noleggio con conducente d'autovettura, motocarrozetta di seguito denominati rispettivamente anche "Taxi" e "N.C.C.".

ARTICOLO 2

Definizione del servizio

I servizi Taxi e N.C.C. così come definiti dagli artt. 1, 2 e 3 della L. 21/92 soddisfano le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone in misura non superiore a nove, ed è esercitato con autoveicoli aventi le caratteristiche previste dal presente Regolamento.

ARTICOLO 3

Determinazione del numero di licenze e di autorizzazioni

1. Il numero ed il tipo di autovetture, motocarrozette, da adibire ai servizi Taxi e N.C.C. è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale sentita la Commissione prevista dall'art. 20 del presente Regolamento.
2. Il numero delle licenze e delle autorizzazioni viene determinato in modo da soddisfare la domanda effettiva, tenendo conto del rapporto tra numero di taxi e residenti, flussi turistici e dai fattori che possono modificare la domanda stessa.
3. La Giunta Comunale sentita la Commissione stabilisce la percentuale minima di vetture, rispetto al totale, da destinare al trasporto di portatori di handicap e l'entità dell'ammontare del contributo finanziario per l'attrezzatura del veicolo, intendendosi per tale anche il tassametro dotato di avvisatore acustico dell'importo segnato a tassametro.

ARTICOLO 4

Operatività del servizio

1. I titolari di licenza e di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e, a condizione di reciprocità, negli Stati ove i regolamenti degli stessi lo consentano.
2. Per il servizio Taxi, il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio devono essere effettuati con partenza dal territorio dell'area comunale, fermo restando che oltre tale ambito territoriale la corsa è facoltativa. L'inizio del servizio può avvenire, nelle apposite aree stabilite con Ordinanza del Sindaco individuabili da apposita segnaletica.
3. I tassisti devono prendere posto con la vettura nelle aree di sosta secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene seguendo lo stesso ordine. E' tuttavia facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi indipendentemente da tale ordine, solo in relazione ai servizi aggiuntivi offerti dal tassista (fax, telefono, convenzioni etc). E' inoltre possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.
4. E' consentito al cliente di accedere al servizio taxi fuori dall'aree di stazionamento, con richiesta a vista o a mezzo di chiamata radio.
5. E' vietato far salire a bordo l'utente quando il taxi si trova ad una distanza inferiore a 100 m. dal luogo dello stazionamento qualora vi siano taxi o utenti in attesa nell'area di stazionamento, fatto salvo per le richieste a mezzo radiotaxi.
6. Per le chiamate a mezzo telefonico colonnina o radiotaxi nelle aree destinate alla sosta taxi gli utenti devono attendere il prelievo presso i punti "prelievo chiamata radio taxi" predisposti con apposita segnaletica, da posizionare a non meno di 50 m. dai posteggi fissi.
7. Il servizio N.C.C. è offerto presso la rimessa o la sede del vettore. La rimessa deve essere situata all'interno del territorio comunale su area privata. In alternativa è possibile per il vettore disporre di rimesse nel territorio di altri comuni della provincia di Caserta confinanti con il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
8. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.
9. Il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, per qualunque destinazione, nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 11 commi 3 e 4 della Legge n. 21/92.
10. L'Amministratore comunale, può derogare da quanto previsto al comma 8, individuando spazi idonei, su area pubblica negli ambiti aeroportuali, portuali e ferroviari, adeguatamente delimitati e segnalati, ferme restando le competenze in materia di circolazione dei rispettivi enti proprietari della strada.
11. Le autovetture in servizio Taxi e N.C.C. possono essere utilizzate per l'effettuazione dei servizi integrativi dei servizi pubblici di linea nei modi stabiliti dall'Amministrazione Comunale così come previsto dall'art. 4 e 5 del D.L. 19/11/97 n. 422.

ARTICOLO 5

Licenza ed autorizzazione d'esercizio - Requisiti per il rilascio Figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio Taxi e N.C.C. è subordinato rispettivamente al rilascio di apposita licenza o autorizzazione comunale a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della Legge 21/92. Le modalità del rilascio dei suddetti titoli sono disciplinate dall'art. 8 della Legge 21/92 e dal presente regolamento.
2. Ogni licenza o autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo autoveicolo.
3. L'esercizio della professione di tassista o noleggiatore è consentito ai cittadini italiani ovvero a cittadini di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. essere iscritti al ruolo dei conducenti istituito presso la Camera del Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura o in elenco analogo in uno degli Stati aderenti all'Unione Europea. Tale iscrizione ingloba la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morali, essendo questo già stato accertato dalla Commissione competente di cui all'art. 6 comma 3 della Legge 21/92;
 - b. Essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (CAP) previsto dal vigente Codice della Strada.
 - c. non aver trasferito altra licenza Taxi o autorizzazione di N.C.C. nei cinque anni precedenti;

- d. non essere titolare di licenza di taxi o autorizzazione N.C.C. di altro Comune fatto salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni previste dall'art. 8 Legge 21/92;
 - e. essere proprietario o comunque possedere la disponibilità in leasing o noleggio a lungo termine del mezzo per il quale sarà rilasciata la licenza di esercizio ovvero l'impegno ad acquistare o ad avere in disponibilità un veicolo idoneo all'espletamento del servizio;
 - f. essere proprietario o comunque possedere la disponibilità in affitto o comodato d'uso, per il N.C.C., nell'ambito del territorio comunale, di una rimessa, da intendersi come luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede dell'impresa, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni, igienico-sanitarie, edilizie, e di quant'altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo;
 - g. essere residente in un Comune della Regione Campania, e avere la sede legale dell'attività nella Regione Campania;
 - h. aver stipulato assicurazione ad uso pubblico, con polizza specifica per l'esercizio dell'attività per la quale si chiede la licenza o l'autorizzazione, per la responsabilità civile nei confronti di persone e/o cose, compreso i terzi trasportati;
 - i. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
4. Ai fini della certificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 3 gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione così come previste dalle vigenti leggi. In ogni caso il responsabile del procedimento, può procedere ad accertamenti d'Ufficio, e chiedere la produzione di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, per verificare il possesso dei requisiti per il rilascio della licenza o autorizzazione indicati nel presente articolo.
 5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 comma 1 della L. 21/92, i titolari di licenza o autorizzazioni per l'esercizio dei servizi Taxi e N.C.C., possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di cui alla lettera b del comma 2 dell'art. 1 della Legge 21/92.
 6. Nei casi di cui al comma 5, punti b) e c), è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione, dai predetti organismi, il tassista o noleggiatore sono reintegrati nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione con effetto immediato, mentre in caso di recesso, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
 7. Il conferimento, recesso, esclusione o decadenza devono essere comunicati entro 15 giorni al competente Servizio.

ARTICOLO 6

Collaboratore familiare o sostituto

1. I titolari di licenza Taxi o di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari o di un sostituto, ai sensi dell'art. 10, della Legge 21/92.
Chiunque sostituisca alla guida il titolare di licenza deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
2. Gli eredi minori e coloro che non abbiano ancora raggiunto l'età di legge per ottenere il certificato di abilitazione professionale (C.A.P.), ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, non oltre il termine ultimo di 18 mesi dal raggiungimento di tale età.
3. Per collaboratori familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
4. I titolari delle licenze o autorizzazioni devono trasmettere all'Ufficio Comunale competente l'elenco dei collaboratori familiari e dei sostituti impiegati nella guida del mezzo, indicando per ognuno i dati anagrafici

ed il numero di iscrizione al ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio, tale elenco deve essere allegato alla licenza in copia.

5. I titolari di autorizzazione N.C.C. possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio, il cui nominativo e relativa qualifica di autista deve essere segnalato al competente Servizio comunale. Entro il termine perentorio di 30 giorni, dalla predetta assunzione, deve essere presentata all'Ufficio competente la seguente documentazione:
 - a) copia dell'iscrizione a ruolo dei conducenti;
 - b) copia della certificazione di avvenuta denuncia del personale dipendente agli Enti assicurativi, assistenziali, dalla quale risulti il numero di posizione del contribuente;
 - c) libro paga e matricola;
 - d) dichiarazione dalla quale risulti il numero dei dipendenti e la regolarità dei versamenti contributivi, tale dichiarazione deve essere resa ad ogni rinnovo di autorizzazione.
6. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida, nel caso di esercizio Taxi, è regolato, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, con un contratto di lavoro a tempo determinato ovvero in base ad un contratto di gestione per sostituzioni non superiori a sei mesi rinnovabile nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 7

Sostituzione e collaborazione alla guida

1. I titolari di licenza Taxi ai sensi dell'art. 10 L. 21/92 possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi nei seguenti casi:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per espletamento del servizio militare di leva o per prestazione del servizio civile;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;
2. Il titolare della licenza taxi, iscritto alla C.C.I.A.A., per essere sostituito alla guida nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, deve presentare la richiesta di autorizzazione alla sostituzione alla guida all'Ufficio competente indicando i motivi della sostituzione, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, il numero d'iscrizione al ruolo dei conducenti.

Contestualmente alla richiesta il titolare della licenza deve dichiarare ai sensi della vigente normativa il tipo di rapporto lavorativo instaurato con il sostituto, da comprovare con idonea documentazione. Nel caso in cui abbia dato la licenza in comodato d'uso a cooperativa o consorzio, la sostituzione deve essere comunicata dalla cooperativa o dal consorzio di appartenenza.
3. La sostituzione alla guida deve essere comunicata immediatamente all'ufficio competente ed entro 48 ore dall'inizio della sostituzione deve perfezionarsi l'inoltro della documentazione occorrente. La sostituzione è efficace dalla data di segnalazione (comprovata dal timbro a data dell'Ufficio Postale, se inviata a mezzo raccomandata, dal timbro del Comune, se presentata direttamente, dalla data del rapporto trasmissione "fax", se inviata a mezzo "fax").
4. Al sostituto alla guida verrà rilasciato, se in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento, apposito permesso.
5. Il titolare di licenza taxi che per i motivi previsti nel presente articolo voglia tenere ferma la vettura, può attuare il fermo del taxi per un periodo non superiore, pena di decadenza della licenza, a sei mesi in un anno salvo i casi comprovanti di cause di forza maggiore dandone comunicazione al competente Ufficio Comunale.
6. E' consentito nell'arco di 5 anni un'aspettativa della durata massima di circa sei mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi.

ARTICOLO 8

Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze per l'esercizio del servizio Taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio N.C.C., vengono assegnate con bando di concorso a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo così come meglio specificato all'art. 5 lettera d) ed e) del presente regolamento.

2. Il bando di concorso, di competenza della Giunta Comunale, sentita la Commissione è indetto entro 120 giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono stati determinati gli organici o si è aumentato il contingente numerico esistente.
3. Assegnazione di licenze con bandi a titolo oneroso
 - 1.3 La Giunta Comunale fissa, in caso di concorsi a titolo oneroso, l'importo della licenza ed individua, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri.
 - 2.3 I proventi derivanti dalla cessione di licenze a titolo oneroso vengono ripartiti all'80% tra i titolari di licenza taxi; il restante 20% viene utilizzata per costituire un fondo per finanziare iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualità degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie satellitari.
 - 3.3 Il bando di concorso per l'assegnazione di licenze taxi a titolo oneroso deve indicare:
 - a) il numero delle licenze da rilasciare;
 - b) l'importo della licenza;
 - c) i requisiti per l'ammissione al concorso;
 - d) i requisiti per il rilascio del titolo;
 - e) il termine di presentazione della domanda, le modalità dell'invio ed eventuali documenti da presentare;
 - f) il termine di chiusura del procedimento concorsuale.

ARTICOLO 9

Contenuti del bando

Il bando di concorso deve indicare:

- a) il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) i requisiti per l'ammissione al concorso;
- c) i requisiti per il rilascio del titolo;
- d) il termine di presentazione delle domande, le modalità dell'invio e gli eventuali documenti da presentare;
- e) l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenza, oltre a quelli già previsti dall'art. 8 comma 4 della Legge 21/92;
- f) il termine di chiusura del procedimento concorsuale;
- g) il rinvio alle norme del presente Regolamento relative a validità ed utilizzo della graduatoria;
- h) materie d'esame;
- i) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

ARTICOLO 10

Presentazione delle domande

1. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione della licenza di Taxi e della autorizzazione di N.C.C. devono essere redatte secondo quanto stabilito nel bando.
2. Salvo quanto disposto dagli articoli 2 e 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, il possesso dei requisiti, di cui all'art. 5 del presente Regolamento, è attestato nella domanda sotto forma di semplice dichiarazione.
3. La documentazione definitiva relativa agli stati fatti e qualità personali per i quali è presentata temporaneamente la predetta dichiarazione sostitutiva, viene richiesta all'interessato o acquisita d'Ufficio prima del rilascio dei titoli in capo ai vincitori del concorso.
4. L'Ufficio competente, valuta la regolarità delle domande di partecipazione e redige l'elenco dei candidati ammessi al concorso e degli esclusi che viene approvato con disposizione del dirigente preposto all'ufficio.
TITOLI DI PREFERENZA. A parità di merito costituiscono titolo di preferenza:
 - a) Aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida o essere stato dipendente di un'impresa di N.C.C., ovvero di aver svolto l'attività in qualità di collaboratore familiare per almeno due anni.
 - b) Essere in possesso di titolo di Operatore Turistico o similare
 - c) Essere in possesso di un attestato di conoscenza di una tra le seguenti lingue straniere:
Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, rilasciato da ente pubblico o privato.
 - d) Essere in possesso di diploma di Scuola Secondaria di secondo grado

- e) Essere in possesso di diploma di Laurea
- f) Essere coniugato

ARTICOLO 12

Validità della graduatoria

1. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di approvazione.
2. I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del biennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

ARTICOLO 13

Rilascio licenze ed autorizzazioni

1. Entro 10 giorni dall'esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, l'Ufficio competente dà formale comunicazione ai candidati dell'esito del concorso assegnando agli interessati un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti temporaneamente autocertificati.
2. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione suddetta le licenze e le autorizzazioni sono attribuite con Disposizione Dirigenziale ai candidati in possesso dei requisiti di legge e di regolamento.

ARTICOLO 14

Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza e l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili, con le modalità previste dalle vigenti leggi, ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione. La richiesta al Comune deve essere corredata da copia autentica dell'atto di cessione dell'azienda e dalla dichiarazione di accettazione del subentrante designato, nonché della documentazione comprovante il possesso da parte di quest'ultimo, dei requisiti previsti dal presente regolamento.
2. Per atto fra vivi il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante designato nei casi in cui il cessionario:
 - a) sia concessionario da almeno 5 anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida;
 - 2.1 L'inabilità permanente o l'inidoneità devono essere documentate con certificato rilasciato dall'ufficio del medico legale presso l'A.S.L. di appartenenza.
3. In caso di morte del titolare gli eredi devono comunicare all'ufficio comunale competente il decesso entro tre mesi dal verificarsi dell'evento. La comunicazione, sottoscritta con firma autenticata da tutti gli eredi, deve altresì segnalare, in alternativa:
 - a) Il trasferimento del titolo a favore di uno degli eredi in possesso dei requisiti prescritti (ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21) ovvero ad un soggetto terzo, anch'esso in possesso dei predetti requisiti. In tale ultimo caso alla comunicazione deve essere allegata tutta la documentazione di rito, prevista dall'art. 5 dal presente regolamento, e la dichiarazione di accettazione del terzo;
 - b) la volontà degli eredi, ai sensi del suddetto articolo 9, comma 2, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, di trasferire entro due anni dal decesso il titolo ad uno di essi, al momento non ancora in possesso dei requisiti prescritti ovvero ad un terzo soggetto.

La comunicazione vale come richiesta di autorizzazione al comune che provvede entro trenta giorni con atto motivato nel quale:

 - a) In caso di non accoglimento fissa un termine perentorio non superiore a quattro mesi, per il trasferimento a terzi;
 - b) In caso di accoglimento, può fissare prescrizioni per la sostituzione alla guida fino al trasferimento.
 - c) Limitatamente alla licenza di Taxi, la volontà di trasferire il titolo ad uno degli eredi minori.

In tal caso il Comune può prescrivere l'obbligo di sostituzione alla guida fino al termine di cui al successivo comma 3.1.

- 3.1 Nel caso di cui al comma 3, lettera b), qualora sia stata rilasciata l'autorizzazione, il terzo o l'erede designati devono comprovare la designazione ed il possesso dei requisiti indicati all'art. 5 del presente regolamento, entro due anni dal decesso. Nel caso di cui al comma tre, lettera c), l'erede deve comprovare il possesso dei requisiti indicati all'art. 5 del presente regolamento, non oltre diciotto mesi dal raggiungimento del ventunesimo anno di età.
- 3.2. I termini di cui ai commi precedenti sono tutti improrogabili. Il decorso degli stessi senza effetto comporta la revoca del titolo e la sua eventuale messa a concorso.
- 3.3. Ogni determinazione relativa ad eredi minori del titolare deceduto deve uniformarsi alla decisione del Giudice Tutelare.
- 3.4. Il Comune provvede al rilascio del titolo, all'erede od al terzo subentrante, entro un mese dal ricevimento della documentazione. In pendenza del perfezionamento di quanto precede, ed a condizione che il nuovo titolare abbia i requisiti di cui all'art. 5.

ARTICOLO 15

Inizio del servizio

1. Nel caso di prima assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare o far iniziare il servizio entro centoventi giorni dal rilascio della licenza.
2. Detto termine potrà essere prorogato con disposizione dirigenziale, per un massimo di altri sessanta giorni, per causa di forza maggiore, debitamente documentata.
3. Prima dell'inizio del servizio, per l'assegnazione di licenza Taxi, l'assegnatario deve provvedere all'installazione del tassametro con relativo sigillo.
4. In caso di sostituzione del veicolo, il titolare ha l'obbligo di immettere in servizio la nuova vettura, a pena di decadenza della licenza, entro dieci giorni dall'immatricolazione della stessa o di produrre giustificazione attestante l'impossibilità.

ARTICOLO 16

Validità della licenza e dell'autorizzazione ed idoneità del veicolo

1. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità illimitata a condizione che vengano sottoposte a vidimazione quinquennale presso il competente Ufficio Comunale, secondo le date e modalità stabilite da Disposizioni Dirigenziali.
2. La vidimazione è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalle leggi e dal presente Regolamento per il rilascio del titolo per l'esercizio della professione;
3. La verifica e idoneità del veicolo, e dei tassametri, fatta salva la verifica di competenza della M.C.T.C. viene effettuata annualmente presso gli Uffici Comunali competenti;
4. La procedura di cui al punto 3) si applica anche in caso di sostituzione del veicolo.

ARTICOLO 17

Caratteristiche e riconoscibilità dei taxi e delle vetture N.C.C.

1. Tutti gli autoveicoli adibiti a servizio taxi devono:
 - a) essere del colore bianco stabilito dall'apposito Decreto del Ministro dei Trasporti;
 - b) recare sul tetto delle autovetture apposito segnale illuminabile con dicitura "TAXI";
 - c) essere dotato di tassametro omologato e con le caratteristiche indicate da apposita Disposizione Dirigenziale;
 - d) essere dotati di tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;

- e) riportare sull'autovettura tutti i segni distintivi previsti da Ordinanze Sindacali e Disposizioni Dirigenziali;
 - f) essere dotati di un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie e contenitori atti al trasporto di cose e animali domestici al seguito dell'utente;
 - g) essere collaudati per non meno di 4 posti e per non più di 9 posti per i soli passeggeri;
 - h) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti, se immatricolati a partire dal primo Gennaio 1992;
 - i) le vetture possono essere dotate di attrezzature telematiche e telefoniche anche a servizio dell'utente, per il cui uso può essere richiesto un compenso a parte;
 - j) sui veicoli è possibile l'apposizione di scritte ed insegne pubblicitarie secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 285/92 e successive modifiche, sempre previa autorizzazione dell'Ufficio competente.
2. Tutte le autovetture adibite a N.C.C. (noleggio con conducente), oltre a quanto previsto dalle lettere d), e), f), g), i), j), del precedente comma 1, devono:
- a) essere di colore diverso dal bianco;
 - b) esporre all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione;
3. Le specificazioni delle prescrizioni riguardanti le caratteristiche dei veicoli ed il loro allestimento relative al presente articolo sono stabilite con Disposizione Dirigenziale.

ARTICOLO 18

Veicoli di riserva per il servizio Taxi

- 1) Il Comune, per la sostituzione di autovetture temporaneamente ferme per motivi tecnici, o per incidente, furto, incendio, può determinare con deliberazione della Giunta Comunale, le licenze e autorizzazioni da utilizzare in soprannumero rispetto all'organico esistente.
Con la stessa deliberazione della Giunta Comunale, vengono altresì stabilite le condizioni e le procedure di assegnazione, le modalità di impiego, di controllo e le sanzioni per l'uso non conforme.
- 2) Le autovetture di scorta, conformi alle norme del vigente regolamento e immatricolate per i servizi non di linea, devono essere di proprietà ovvero a disposizione degli organismi economici, cooperative di produzione e lavoro e consorzi, anche mediante contratti di leasing o noleggio, di cui all'art. 7 comma 1 lettere b e c della legge 15 gennaio 1992 n.21.
- 3) Il concessionario del taxi di scorta decade dalla licenza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - a) mancata predisposizione del servizio entro quattro mesi dall'assegnazione del titolo;
 - b) mancato pagamento della tassa di proprietà o dell'assicurazione dell'autovettura destinata a taxi di scorta;
 - c) mancato rispetto dell'ordine di precedenza nell'assegnazione del taxi di scorta;
 - d) violazione del divieto di cui al comma seguente.
- 4) Le licenze e autorizzazioni per i veicoli di scorta non sono trasferibili.

ARTICOLO 19

Taxi collettivi

- 1. Il servizio di "taxi collettivo", su domanda dei titolari di licenza di taxi, deve essere svolto dagli stessi titolari, su autovetture di loro proprietà o detenute in leasing. Il numero dei "Taxi collettivi" non potrà essere superiore al 5% delle licenze Taxi rilasciate.
Sul tetto degli autoveicoli adibiti a "Taxi collettivo" deve essere apposta la scritta luminosa "TAXI COLLETTIVO", nonché un altro display destinato ad indicare principalmente la destinazione dell'autoveicolo ed il numero dei posti disponibili che saranno altresì evidenziati da un segnalatore luminoso di colore verde.
- 2. Il tassmetro dell'autovettura adibita a taxi collettivo deve essere sigillato.
- 3. Il numero dei posti all'interno della vettura a disposizione dell'utenza non deve essere inferiore a sette.
- 4. Il "Taxi collettivo" deve sostare nella posizione di parcheggio per un tempo non superiore a cinque minuti dal momento in cui è salito a bordo il primo passeggero e tale limitazione deve essere ben visibile ed esposta all'interno della vettura.

5. La tariffa per ogni passeggero, che è indipendente dal percorso effettuato, è stabilita dalla Giunta Comunale sentita la Commissione.
6. Il titolare della licenza autorizzato a svolgere il servizio di taxi collettivo può chiedere, con istanza all'Ufficio competente, di tornare a svolgere il servizio di taxi singolo.

ARTICOLO 20

Commissione

- 1 Con disposizione Dirigenziale è nominata una Commissione per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio e all'applicazione del Regolamento.
La Commissione è composta da tre membri effettivi esperti del settore designati dal Dirigente del Settore di competenza, uno dei quali con funzione di Presidente;
- 2 Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente di categoria non inferiore alla D.
- 3 La commissione avrà la stessa durata di anni quattro e comunque durerà in carica fino ad insediamento della successiva.
- 4 I suoi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni o per iniziativa del Sindaco.
- 5 Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale fissa l'ordine del giorno. La Commissione deve essere convocata entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta di parere obbligatorio.
- 6 La Commissione è convocata di norma almeno una volta l'anno e qualora ne facciano richiesta almeno i due terzi dei suoi componenti.
- 7 La commissione è validamente costituita con la metà più uno dei componenti e delibera con la presenza della metà più uno dei presenti.
Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario della commissione.
Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno i 2/3 dei suoi componenti.
- 8 Il parere della commissione deve essere obbligatoriamente acquisito in ordine alle seguenti materie:
 - a. formazione e variazione del numero delle licenze e delle autorizzazioni;
 - b. formazione e variazione di norme regolamentari;
 - c. determinazione delle tariffe;
 - d. criteri per la individuazione dei luoghi di stazionamento;
 - e. criteri per la determinazione e modifica degli orari di servizio.

ARTICOLO 21

Tariffe

- 1 La Giunta Comunale, sentita la Commissione, stabilisce, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma due, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, le tariffe e i supplementi da applicare all'interno di tutto il territorio comunale per il servizio Taxi, tale tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano. Le tariffe e i supplementi sono sottoposti a verifica annuale.
- 2 La Giunta Comunale, sentita la Commissione, stabilisce le tariffe per dei percorsi prestabiliti per il servizio Taxi e Taxi collettivo.
- 3 I tassisti ed i noleggiatori possono stipulare con soggetti terzi, pubblici e/o privati, convenzioni e/o abbonamenti per l'esercizio della loro attività, nel rispetto del sistema tariffario così come determinato al comma 1 del presente articolo.
- 4 La tariffa per il N.C.C. è determinata liberamente dalle parti, entro i limiti delle tariffe minime e massime stabilite dal Comune, previo parere della competente Commissione, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993 e successive modificazioni.
- 5 I tassisti ed i noleggiatori possono, altresì, attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat ed altre eventuali forme di pagamento elettroniche diverse dal contante.
- 6 Le tariffe si applicano all'interno del centro abitato come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Oltre tale limite il prezzo sarà stabilito mediante specifico supplemento da determinarsi all'interno del sistema tariffario.

- 7 La Giunta comunale sentita la Commissione di cui all'art.20 dovrà stabilire modalità organizzative criteri e condizioni applicative di tale sistema tariffario, garantendo massima trasparenza, preventiva pubblicità e corretta informazione alla clientela ed adeguata fattibilità gestionale.
Il corrispettivo del trasporto deve essere comunque sempre calcolato con tassametro omologato sulla base della tariffa fissata dall' Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 22

Tassametro

- 1 Le autovetture adibite al servizio taxi sono dotate di tassametro omologato e sigillato dall'Ufficio competente dopo la verifica.
- 2 I soggetti interessati ad ottenere l'omologazione presentano all'Ufficio competente apposita istanza corredata da almeno un prototipo funzionante e da una relazione tecnica sulle caratteristiche del tassametro, unitamente alle certificazioni o referenze idonee a dimostrare l'efficienza e l'idoneità all'impiego. Il competente Ufficio, dopo l'esito favorevole dell'istruttoria, concede l'omologazione del prototipo. Su tutti i tassametri che saranno installati sulle autovetture, le officine autorizzate debbono imprimere in modo indelebile gli estremi di tale omologazione.
- 3 Il tassametro è sottoposto a verifica periodica tesa ad accertarne il regolare funzionamento. Le verifiche sono disposte dal competente Ufficio comunale.
- 4 In caso di guasto o avaria del tassametro la cui riparazione, comporti l'asportazione del sigillo ufficiale del tassametro, il tassista deve chiedere, al competente ufficio comunale, apposita autorizzazione alla rimozione del predetto sigillo. Dopo ogni intervento, che abbia dato luogo alla asportazione del sigillo ufficiale del tassametro, lo stesso dovrà essere sottoposto a relativa verifica a seguito della quale sarà apposto un nuovo sigillo.
Tutti gli interventi sul tassametro, ivi compresi l'omologazione, adeguamento, tariffario, tarature etc. sono effettuati esclusivamente da officine autorizzate dal Comune di Marcianise;
5. I requisiti del titolare o del responsabile tecnico dell'officina, le caratteristiche tecniche e le attrezzature occorrenti di cui le predette autofficine devono essere dotate, sono stabilite con apposita disposizione dirigenziale del settore competente del Comune di Marcianise. L'autorizzazione ha validità quinquennale e può essere rinnovata su richiesta. In caso di interventi sul tassametro in difformità dalle prescrizioni del presente articolo o di quelle delle autorizzazioni le imprese responsabili sono soggette alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i., e revoca dell'autorizzazione.

CODICE COMPORTAMENTALE ARTICOLO 23

Obblighi, Comportamenti e Divieti del tassista e del noleggiatore

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:
 - a) tenere a bordo dell'autoveicolo la licenza o l'autorizzazione allo scopo di certificarne l'impiego in servizio;
 - b) avere a bordo il tariffario autorizzato e predisposto dal Comune a disposizione dell'utenza, esposto in modo ben visibile sul retro del sedile anteriore destro e sulla parte anteriore del veicolo, nonché in forma leggibile in lingua italiana, francese, inglese, tedesca.
 - c) comportarsi con correttezza civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - d) attenersi alle disposizioni impartite dai vigili urbani e da altri agenti di forza pubblica;
 - e) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
 - f) eseguire la propria attività nei turni stabiliti.
 - g) rispettare l'ordine di precedenza nei posteggi autorizzati ed essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
 - h) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;

- i) richiedere la opportuna ed immediata sostituzione con altro taxi nei casi di avaria sopravvenuta durante il servizio, senza ulteriori oneri per l'utente.
 - j) controllare, sempre, a fine corsa, che l'utente non abbia dimenticato nessun oggetto all'interno del veicolo, restituire immediatamente o, ove ciò non fosse possibile, depositare entro 24 ore, presso il competente Ufficio comunale, gli eventuali oggetti smarriti o dimenticati dagli utenti a bordo dell'autovettura, in mancanza di tutto ciò il titolare sarà ritenuto responsabile di eventuali danni;
 - k) avere il segnale "Taxi" illuminato nelle ore notturne, quando libero;
 - l) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;
 - m) porre in azione il tassametro nel momento in cui il veicolo inizia il servizio e far cessare il funzionamento a corsa ultimata, facendo prendere visione all'utente dell'importo segnato;
 - n) rilasciare al cliente, in caso di richiesta, idoneo documento fiscale così come previsto dalla normativa vigente o in alternativa, se richiesto, il documento senza rilevanza fiscale comprovante l'effettuazione della corsa, secondo i modelli predisposti;
 - o) aderire, in ogni caso, alla richiesta di trasporto da parte di tutti i cittadini nell'ambito del territorio comunale;
 - p) essere provvisti di una guida;
 - q) fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti sulla formazione del corrispettivo della corsa;
 - r) indossare, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - s) comunicare, all'ufficio comunale competente, eventuali disposizioni relative a sospensioni della patente e/o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore lavorative successive alla notifica delle predette disposizioni;
 - t) informare immediatamente il passeggero, di avaria del tassametro durante la corsa e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta, in tale ultimo caso l'importo della corsa sarà pari al costo della sola chiamata, a meno che il trasporto non rientri nella tipologia di itinerario a tariffazione fissa, nei qual caso va applicata in ogni caso la tariffa concordata secondo la tabella.
 - u) condurre l'autovettura con stile di guida assolutamente rispettoso del codice della strada, ma anche e soprattutto improntato alla massima prudenza e confortevolezza per i clienti, evitando manovre brusche se non per motivi di sicurezza.
2. Nell'esercizio della propria attività ai tassisti è vietato:
- a) seguire percorsi diversi dalla via più breve, salvo specifica richiesta del cliente, o per accertati problemi di viabilità, percorsi alternativi, tipo a pedaggio il cui costo sarà a carico del cliente stesso;
 - b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa (il presente divieto non opera per il servizio di taxi collettivi);
 - c) portare animali propri in vettura;
 - d) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta dei passeggeri o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - e) richiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa, indicata dal tassametro, maggiorata degli eventuali supplementi;
 - f) rifiutare il trasporto dei bagagli nei limiti di capienza del veicolo;
 - g) rifiutare il trasporto di persone portatrici di handicap anche gravi e dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap ivi compresi i cani guida; per i predetti supporti e per i cani guida il trasporto è gratuito;
 - h) tenere in esercizio tassametri e contachilometri alterati o manomessi;
 - i) fare schiamazzi e consumare cibo sia all'interno che all'esterno dell'autovettura durante le soste nei parcheggi autorizzati;
 - j) fumare durante la corsa e consentirlo agli utenti;

ARTICOLO 24

Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, l'utente abbandona il veicolo pagando solo l'importo corrispondente al percorso effettuato, senza i supplementi previsti.

ARTICOLO 25

Responsabilità nell'esercizio del servizio

Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza e dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente.

ARTICOLO 26

Uso proprio dell'autovettura Taxi

Ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, è consentito l'uso proprio fuori servizio dell'autovettura adibita al servizio Taxi. In tal caso deve essere occultato il contrassegno illuminabile con la scritta Taxi, in conformità di apposita disposizione emanata dal dirigente dell'ufficio comunale competente.

ILLECITI E SANZIONI

ARTICOLO 27

Responsabilità in ordine alla vigilanza ed alle sanzioni per violazioni.

L'ufficio comunale competente, la Polizia Municipale e gli Agenti di cui ad'art.12 del D. Lgs. 285/1992, vigilano sull'osservanza delle norme del presente regolamento. L'ufficio comunale competente può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclami di terzi, accerta le violazioni ed è responsabile dei procedimenti per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni, in conformità alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Qualora a seguito di inchiesta l'ufficio, assunte le informazioni del caso, acquisisca elementi atti ad accertare che una violazione sia stata commessa, provvede a redigere apposito processo verbale tramite la costituzione di una apposita Commissione di disciplina, composta da cinque componenti e nominata dall'Assessore al ramo. Il conseguente procedimento sanzionatorio è disciplinato dalle norme degli articoli che seguono.

ARTICOLO 28

Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono così punite:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione, la decadenza o la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

Il conseguente procedimento sanzionatorio è disciplinato dalle norme degli articoli seguenti. All'ufficio vanno segnalati tutti i provvedimenti sanzionatori adottati.

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che i fatti non siano puniti con sanzioni previste dalle vigenti normative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo da EURO 25 a EURO 500, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Il titolare di licenza o autorizzazione che commetta, entro un anno dalla prima, una seconda violazione al presente regolamento è soggetto, oltre che alle relative sanzioni, a provvedimento di diffida, consistente in un formale richiamo dell'Autorità ad una più corretta osservanza della disciplina del servizio.

Alla diffida sono connesse le conseguenze sanzionatorie di cui agli articoli successivi.

ARTICOLO 29

Misure e Provvedimenti – Sospensioni

1. Tutte le infrazioni al presente Regolamento saranno oggetto di contestazione da notificarsi, a cura dell'Ufficio competente, all'autore della violazione. Il destinatario della predetta contestazione potrà presentare propri scritti difensivi all'Ufficio competente entro 15 giorni dalla ricezione.
 - a) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni, salvo casi di forza maggiore;
 - b) per mancato inizio del servizio entro centoventi giorni dal ritiro della licenza senza giustificazione;
 - c) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi cinque anni ai sensi dell'articolo 28;
 - d) quando vi sia violazione alle disposizioni contenute negli articoli 15 e 17;
 - e) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione e alla Camera di Commercio competente ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

ARTICOLO 30

Decadenza

1. Per i seguenti casi si applica la sanzione amministrativa della decadenza del titolo:
 - a) per perdita di almeno uno dei requisiti di cui all'art. 5 comma 3, lettera a) e b), nonché per aver riportato condanne penali passate in giudicato ed in conseguenza di queste essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
 - b) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro centottanta giorni salvo i casi di forza maggiore;
 - c) per mancato esercizio del servizio, senza giustificazione, per un periodo superiore a 60 giorni continuativi e comunque per 90 giorni nell'arco di un anno;
 - d) a seguito di provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a 180 giorni, adottati negli ultimi cinque anni ai sensi dell'articolo 29;
 - e) inizio del servizio oltre i termini previsti dall'art. 15 del presente Regolamento;
 - f) violazione dei termini previsti dall'art. 14 co. 3) del presente Regolamento relativamente alla richiesta per il trasferimento del titolo.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti (ed alla Camera di Commercio competente ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21) per l'adozione del provvedimento di competenza.

ARTICOLO 31

Revoca della licenza e dell'autorizzazione

1. La Commissione di disciplina presieduta dal Dirigente dell'Ufficio competente oltre a quanto previsto dall'art. 28, comma due, del presente regolamento, dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) quando ai titolari della licenza Taxi o dell'autorizzazione N.C.C. viene a mancare anche uno solo dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'esercizio della professione;
 - b) per violazione delle norme sulla trasferibilità della licenza o autorizzazione così come previste dal presente regolamento;
 - c) per un mese anche non consecutivo di ingiustificata sospensione del servizio;
 - d) per l'esercizio dell'attività durante il periodo di sospensione;
 - e) alla terza inosservanza all'obbligo della prestazione;
 - f) alla seconda inosservanza dell'obbligo della prestazione, quando il rifiuto del servizio si riferisca ad una persona disabile.
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile ed alla Camera di Commercio competente ai sensi dell'art. 6, comma 3, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 32

Rinuncia alla licenza e all'autorizzazione

Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della licenza o dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente Ufficio comunale.

NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 33

Norme transitorie e finali

Per gli eventuali servizi pubblici non di linea diversi dalle autovetture valgono, in quanto applicabili ad integrazione della specifica disciplina, le norme del presente regolamento.